



Comune di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 12.04.2021

1^a Convocazione - Sessione **Ordinaria**

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (ART. 1 COMMA 816 DELLA LEGGE N. 160/2019)

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **15.15**, in seduta **Pubblica** nella sala delle adunanze e in video conferenza si è riunito il **Consiglio Comunale**.

Alla riunione, convocata a norma di legge ai Signori Consiglieri, in continuità di seduta risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Soddu Andrea	Sì	Boi Maria Giuseppa	Sì
Cocco Sebastiano	Sì	Zola Emilio	Sì
Calia Marcello	Sì	Guria Narciso	Sì
Picconi Salvatore	Sì	Sanna Pietro	Sì
Mereu Francesco	Sì	Arcadu Angelo	Sì
Obinu Giovanna	Sì	Poggiu Giovanni	Sì
Fadda Claudia	Sì	Saiu Pierluigi	Sì
Goddi Giuseppa	Sì	Prevosto Carlo	Sì
Murru Leandro	Sì	Demurtas Natascia	Sì
Bonamici Giovanna Franca	Sì	Bidoni Lisetta	Sì
Palumbo Marianna	Sì	Guccini Francesco	Sì
Siotto Michele	Sì	Melis Fabrizio	Sì
Boeddu Gabriella	Sì		

Consiglieri assegnati: 25; Consiglieri in carica: 25

Consiglieri Presenti: 25 - Assenti: 0

I Consiglieri Mereu, Bonamici, Sanna, Poggiu e Prevosto hanno preso parte alla seduta in video conferenza.

Presiede l'Avv. Sebastiano Cocco, **Presidente del Consiglio**

Partecipa il Dr. Antonino Puledda, **Segretario Generale**, con le funzioni di legge.

VISTO l'Ordine del Giorno della seduta odierna;

AVUTO riguardo alla proposta di deliberazione del Giorno recante "Approvazione regolamento Canone unico patrimoniale (art. 1 comma 816 della legge n. 160/2019)";

UDITA la relazione illustrativa da parte dell'Ass. Rachele Piras.

UDITI gli interventi dei consiglieri Boi, Poggiu, Saiu, Obinu, Demurtas, Bidoni, Guccini, Arcadu, Siotto, Prevosto, dell'ass.re Piras e le dichiarazioni di voto dei cons. Bidoni e Zola.

DATO ATTO che tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1 comma 816 e segg. introduce il canone unico patrimoniale, ai sensi del quale: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VERIFICATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

RIFERITO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e al 30 aprile 2021, giusto il DL n.. 41/2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della prefata legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

AVUTO RIGUARDO all'art. 1, comma 821, della citata legge n. 160/2019 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la

predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché la tariffa non inferiore a quella dei comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti per i Comuni capoluogo di provincia.” ;

RICORDATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della ridetta legge 160/2019 che testualmente recita *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

VISTI i commi 826 e 827 dello stesso *art.ult.cit.* con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 del medesimo articolo;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il conferente Regolamento.

PRECISATO che le conseguenti tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RAMMEMORATI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. ii. e mm.;

- D.Lgs. 118/2011 e ss. ii. e mm.;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSTATATO che l'organo di revisione, con verbale n. 4 in data 12 aprile 2021, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il proprio parere favorevole sul Regolamento in trattazione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, del Dirigente del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

SEGNALATA la necessità di procedere, in sintonia con la proposta del Settore competente;

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 16 consiglieri (*Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*), con voti favorevoli n. 15 (*Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*) e astenuto n. 1 (*Cocco*)

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui

integralmente richiamate e trasposte;

2. di approvare, per l'effetto, il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 27 articoli, allegato sub 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il regolamento testé approvato ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020, concernente il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021 e al 30 aprile 2021, giusto il DL n.. 41/2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che:
 - il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone come sopra stabilita;
 - per quanto invece non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
5. di attestare inoltre che il Regolamento di cui al punto 2, contiene la disciplina relativa al c.d. canone mercatale;
6. di disporre che, per le cure del Servizio proponente, il regolamento di cui è caso, unitamente alla presente deliberazione di approvazione siano trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del D.L.n. 201/2011, convertito con la L. n. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito con la L. n. 58/2019;
7. di dare mandato allo stesso Servizio affinché sia assicurata la più ampia diffusione al Regolamento in parola mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
8. di dichiarare, infine, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli n. 15 (*Soddu, Calia, Picconi, Mereu, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria*) e astenuto n. 1 (*Cocco*), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Antonino Puledda

Firmato digitalmente

Il Presidente
Sebastiano Cocco

Firmato digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

- La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000, diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Sede, **12.04.2021**

Il Segretario Generale
Antonino Puledda
Firmato digitalmente